

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 dicembre 1998¹ sull'energia è modificata come segue:

Art. 1a cpv. 4

⁴ Ogni azienda soggetta all'obbligo di etichettatura, indipendentemente dal fatto che abbia scelto il mix del prodotto o il mix del fornitore, pubblica, al più tardi alla fine dell'anno civile seguente, il proprio mix del fornitore e la quantità complessiva di energia elettrica fornita ai suoi consumatori finali. La pubblicazione deve avvenire, in particolare, attraverso un unico indirizzo Internet liberamente accessibile.

*Art. 3g cpv. da 5 a 7
abrogati*

Art. 3g^{bis} Ordine di presa in considerazione

¹ Determinante ai fini della presa in considerazione di un progetto è la data di notifica. Se non tutti i progetti notificati uno stesso giorno possono essere presi in considerazione, la società nazionale di rete prende dapprima in considerazione i progetti degli impianti di maggiore potenza.

² Per i progetti non presi in considerazione, la società nazionale di rete gestisce una lista d'attesa per gli impianti fotovoltaici e una per le altre tecnologie di produzione. I progetti vengono inseriti nella rispettiva lista d'attesa sulla base della data di notifica.

³ Se vi sono nuovamente risorse disponibili, la società nazionale di rete prende in considerazione

- a. i progetti nella lista d'attesa per gli impianti fotovoltaici, secondo la data di notifica;
- b. i progetti nella lista d'attesa per le altre tecnologie di produzione nel seguente ordine:

¹ RS 730.01

1. i progetti per i quali, entro il termine fissato, è pervenuta una notifica di messa in esercizio o che dispongono di una licenza di costruzione passata in giudicato, secondo la data di notifica;
2. i progetti che non sono ancora stati messi in esercizio e che non dispongono di una licenza di costruzione passata in giudicato, secondo la data di notifica.

⁴ La società nazionale di rete fissa il termine di cui al capoverso 3 lettera b numero 1 con sufficiente anticipo.

Art. 3g^{ter}

Ex art. 3g^{bis}

Art. 6 cpv. 3 ultimo periodo

³ ... Per il resto, alla procedura si applicano per analogia gli articoli 3g, 3g^{bis} e l'articolo 3h capoverso 3.

Art. 6c cpv. 4 e 4^{bis}

⁴ La società nazionale di rete versa rapidamente la remunerazione unica; a tal fine la lista d'attesa (art. 3g^{bis} cpv. 2 e 3) è irrilevante.

^{4bis} All'importo della remunerazione unica non sono applicati interessi.

Art. 6e Valutazione e informazioni

Per la valutazione dei dati e le informazioni si applicano per analogia gli articoli 3r e 3s.

Art. 14 cpv.2 frase introduttiva

² Gli impianti nonché i progetti pilota e di dimostrazione nel campo dell'energia possono essere sostenuti, dopo aver sentito il Cantone di ubicazione, se:

Art. 15 cpv.1 frase introduttiva

¹ Le misure per favorire l'impiego razionale e parsimonioso dell'energia nonché l'impiego del calore perduto e delle energie rinnovabili possono beneficiare di un sostegno se:

Art. 16 frase introduttiva

Gli aiuti finanziari a destinazione vincolata possono essere accordati per le misure secondo l'articolo 13 della legge, se il progetto corrisponde alle esigenze dell'articolo 15 e:

Art. 16a cpv.1 frase introduttiva

¹ I contributi globali ai programmi cantonali per la promozione dei provvedimenti di cui agli articoli 10 e 11 della legge possono essere concessi se il Cantone in questione:

Art. 17 cpv. 1 frase introduttiva e cpv. 3

¹ Contributi globali possono essere accordati ai programmi dei Cantoni per la promozione delle misure conformi all'articolo 13 della legge, se il Cantone in questione:

³ Contributi globali possono essere accordati anche a programmi realizzati congiuntamente da più Cantoni.

Art. 19 cpv. 1

¹ Le richieste di aiuti finanziari a destinazione vincolata vanno presentate all'UFE almeno quattro mesi prima dell'inizio della costruzione, ovvero dell'esecuzione del progetto.

Art. 20 rubrica e cpv. 1, 3 e 4

Valutazione delle domande

¹ L'Ufficio si pronuncia sulle richieste di aiuti finanziari a destinazione vincolata entro un termine di quattro mesi dalla ricezione dei documenti completi e sulle richieste di contributi globali entro un termine di due mesi. Non vi è alcuna pretesa giuridica ad aiuti finanziari a destinazione vincolata e a contributi globali.

³ *abrogato*

⁴ Nel caso di richieste di aiuti finanziari a destinazione vincolata, l'UFE informa i Cantoni in merito alla decisione.

II

¹ Le appendici 1.2, 1.5 e 1.8 sono sostituite dalle versioni qui annesse.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.

...

In nome del Consiglio federale svizzero

Il presidente della Confederazione, Didier
Burkhalter

La cancelliera della Confederazione, Corina
Casanova

Appendice 1.2
(art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2)

Condizioni di raccordo per gli impianti fotovoltaici

N. 3.1.1

Nel caso di una messa in esercizio entro il 31 dicembre 2013, la remunerazione per gli impianti nuovi è calcolata come segue:

Categoria di impianto	Classe di potenza	Tasso di remunerazione (cent./kWh)				
		Messa in esercizio				
		entro il 31.12.2009	1.1.2010– 31.12.2010	1.1.2011– 29.2.2012 ^a	1.3.2012– 30.9.2012	1.10.2012– 31.12.2013 ^b
Impianti isolati	≤10 kW	65	53,3	42,7	36,5	33,1
	≤30 kW	54	44,3	39,3	33,7	27,0
	≤100 kW	51	41,8	34,3	32	24,8
	≤1000 kW	49	40,2	30,5	29	23,1
	>1000 kW	49	40,2	28,9	28,1	21,6
Impianti annessi	≤10 kW	75	61,5	48,3	39,9	36,1
	≤30 kW	65	53,3	46,7	36,8	29,4
	≤100 kW	62	50,8	42,2	34,9	26,9
	≤1000 kW	60	49,2	37,8	31,7	25,1
	>1000 kW	60	49,2	36,1	30,7	23,5
Impianti integrati	≤10 kW	90	73,8	59,2	48,8	42,8
	≤30 kW	74	60,7	54,2	43,9	36,5
	≤100 kW	67	54,9	45,9	39,1	33,2
	≤1000 kW	62	50,8	41,5	34,9	31,5
	>1000 kW	62	50,8	39,1	33,4	28,9
^a Nel caso di una messa in esercizio tra l'1.1.2012 e il 29.2.2012 si applica il tasso di riduzione di cui al n. 4.1. lettera a						
^b Nel caso di una messa in esercizio tra l'1.1.2013 e il 31.12.2013 si applica il tasso di riduzione di cui al n. 4.1. lettera a						

N. 3.1.2

3.1.2 Nel caso di una messa in esercizio a partire dal 1° gennaio 2014, la remunerazione per gli impianti nuovi è calcolata come segue:

Categoria di impianto	Classe di potenza	Tasso di remunerazione (cent./kWh)
-----------------------	-------------------	---------------------------------------

		Messa in esercizio	
		entro il 31.12.2014	dal 1.1.2015
Impianti isolati	≤30 kW	23,8	18,6
	≤100 kW	19,8	16,4
	≤1000 kW	19,2	16,0
	>1000 kW	17,2	16,0
Impianti annessi	≤30 kW	26,4	20,7
	≤100 kW	22,0	18,3
	≤1000 kW	21,3	17,8
	>1000 kW	19,1	17,8
Impianti integrati	≤30 kW	30,4	23,8
	≤100 kW	25,3	21,0

Gli impianti integrati con potenza nominale >100 kW sono considerati impianti annessi; per il calcolo della remunerazione si applica il numero 3.2.

Appendice 1.5
(art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2)

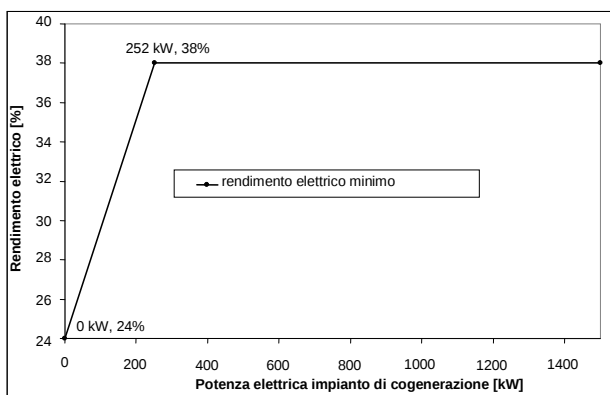
Condizioni di raccordo per gli impianti a biomassa

N. 5.2

5.2 Esigenze energetiche minime

La torre di fermentazione deve essere riscaldata mediante calore di recupero.

L'impianto di cogenerazione deve presentare un rendimento elettrico minimo conformemente al seguente diagramma:



Il valore deve essere raggiunto seguendo le indicazioni del costruttore relative al gas di depurazione e nel rispetto delle esigenze definite nell'allegato 2 numero 82 dell'ordinanza del 16 dicembre 1985² contro l'inquinamento atmosferico.

N. 6 Rubrica

Concerne soltanto il testo tedesco

Appendice 1.8
(art. 6b–6d)

Rimunerazione unica per impianti fotovoltaici di piccole dimensioni

N. 1.2

Concerne soltanto il testo tedesco

N. 3.1

3.1 La remunerazione unica è composta da un contributo di base e da un contributo legato alla potenza. Per impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole è versato solo un contributo legato alla potenza.

Si applicano i seguenti importi:

Categoria		Messa in esercizio		
		1.1.2013– 31.12.2013	1.1.2014– 31.12.2014	dal 1.1.2015
Annessi/Isolati	Contributo di base [CHF]	1500	1400	1400
	Contributo legato alla potenza [CHF/kilowatt peak (kW)]	1000	850	700
Integrati	Contributo di base [CHF]	2000	1800	1800
	Contributo legato alla potenza [CHF/kW]	1200	1050	950

3.5 Tabella

Categoria		Messa in esercizio prima del 31 dicembre 2010	Messa in esercizio dal 1° gennaio 2011	Messa in esercizio dal 1° gennaio 2012
Annessi/ Isolati	Contributo di base [CHF]	2450	1900	1600
	Contributo legato alla potenza [CHF/kW]	1850	1450	1200
Integrati	Contributo di base [CHF]	3300	2650	2200
	Contributo legato alla potenza [CHF/kW]	2100	1700	1400

N. 3.7

Nel caso di un impianto costituito da più campi fotovoltaici che rientrano in diverse categorie di impianti secondo il numero 2, sia il contributo di base sia il contributo legato alla potenza sono calcolati secondo il valore medio degli importi dei contributi ponderati in base alla potenza.

N. 3.8

Più impianti collegati con lo stesso allacciamento alla rete di distribuzione del gestore o che si trovano nelle immediate vicinanze l'uno dell'altro, per esempio sullo stesso fondo, e che sono stati messi in esercizio in un arco di tempo di sei mesi, sono considerati come un impianto unico ai fini del calcolo della remunerazione di cui ai numeri 3.1 e 3.5.